

Civile Ord. Sez. 5 Num. 3762 Anno 2019

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA

Relatore: CHIESI GIAN ANDREA

Data pubblicazione: 08/02/2019

ORDINANZA

sul ricorso 26693-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore *p.t.*, legale rappresentante, dom.to *ope legis* in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;

- **ricorrente** -

contro

ANGELA MARIA MARSIGLIA, elett.te dom.ta in COSENZA, alla VIA ALBERTO SERRA, n. 22/a, presso lo studio del dr. GAETANO ANTRONICO;

- **intimata** -

*A 278
2018*



avverso la sentenza n. 63/4/11 della ^{sezione di Catanzaro} COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE della CALABRIA, ~~depositata il~~ ^{14/10/2011} 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 10/12/2018 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI;

Osservato che ANGELA MARIA MARSIGLIA propose opposizione,
innanzi alla C.T.P. di Cosenza, avverso l'avviso di accertamento
notificatole dall'AGENZIA DELLE ENTRATE e relativo a riprese per
I.V.A., IRPEF, IRAP - nonché relative iscrizioni provvisorie -
relativamente all'anno 2002. Tale ricorso fu accolto con
sentenza n. 195/07/2008, con annullamento del
provvedimento impugnato e compensazione delle spese di lite;
che tale decisione fu quindi impugnata dall'AGENZIA DELLE
ENTRATE innanzi alla C.T.R. della Calabria che, con sentenza
63/4/2011, depositata il 14.10.2011, rigettò il gravame,
confermando la decisione di prime cure, considerato che (a) la
contribuente avrebbe dimostrato - mediante "*il quadro RG del
modello UNICO 2003 e altra documentazione allegata*" - la
ricorrenza di ragioni ostative all'applicazione, nei propri
confronti dello studio di settore posto a base dell'avviso di
accertamento impugnato, mentre (b) l'Ufficio "*ha ignorato la
documentazione prodotta dalla parte attestante la scarsa
redditività dell'impresa, non ha contestato la correttezza
formale delle scritture contabili, non ha giustificato il
sovertimento dei valori per come risultante dalla dichiarazione
dei redditi*";

che avverso tale sentenza l'AGENZIA DELLE ENTRATE hanno infine
proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo,
mentre è rimasta intimata la MARSIGLIA;



Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) dell'insufficiente e contraddittoria motivazione in cui sarebbe incorsa la C.T.R. su un fatto decisivo della controversia, in relazione alla ritenuta omessa considerazione, ad opera dell'Ufficio, delle osservazioni e dei documenti forniti dalla contribuente nel corso del procedimento amministrativo;

che il motivo è infondato;

che rappresenta principio consolidato quello per cui, in tema di accertamento standardizzato mediante parametri o studi di settore, il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa (in ispecie quando si faccia riferimento ad una elaborazione statistica su specifici parametri, di per sé soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico, e sia necessario adeguarle alla realtà reddituale del singolo contribuente, potendo solo così emergere gli elementi idonei a commisurare la "presunzione" alla concreta realtà economica dell'impresa), sicché la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente (Cass., Sez. 6-5, 18.12.2017, n. 30370, Rv. 646985-01. In termini cfr. anche, da ultimo, Cass., Sez. 5, 31.5.2018, n. 13908, Rv. 648860-



01). Ciò che dà sostanza all'accertamento mediante l'applicazione dei parametri è, infatti, il contraddittorio con il contribuente, dal quale possono emergere elementi idonei a commisurare alla concreta realtà economica dell'impresa la "presunzione" indotta dal rilevato scostamento del reddito dichiarato dai parametri e, conseguentemente, la giustificabilità di un onere della prova contraria a carico del contribuente (cfr. anche Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2009, n. 26635);

che dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata (cfr. p. 3, cpv. e 4, righe 8-11) emerge come la gravata decisione abbia dato ampiamente e congruamente conto delle ragioni in base alle quali lo scostamento dallo studio di settore debba ritenersi giustificato, chiarendo, altresì, le omissioni commesse, nella specie, dell'Ufficio, tali da determinare l'illegittimità dell'attività di riscossione: talché il motivo in esame si risolve in un'inammissibile richiesta di revisione delle valutazioni e dei convincimenti sottesi alla decisione della C.T.R., estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione;

che, sotto altro profilo, neppure colgono nel segno le doglianze dell'AGENZIA ricorrente circa l'insufficienza della motivazione della gravata decisione in relazione alle ulteriori deduzioni svolte, in giudizio, dall'Ufficio (cfr. pp. 2, ult. cpv. 3, 6 e 7 del ricorso), non potendo la motivazione dell'avviso di accertamento essere "integrata" in giudizio dall'Amministrazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario (arg. da Cass., Sez. 6-5, 21.5.2018, n. 12400, Rv. 648519-01);

Considerato, pertanto, che il ricorso va rigettato, nulla dovendosi disporre in merito alle spese del giudizio di legittimità, non essendosi la MARSIGLIA costituita né avendo svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 10.12.2018.

Il Presidente

Dr.ssa Angelina Maria Perrino

